



SEPV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Albo

Sett. XI

Il 29 LUG. 2003

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Lumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>29 LUG. 2003</u>	N.ro <u>1455</u>
N.ro 37 Settore XI	
Data 28/07/03	

OGGETTO: Definizione delle regole procedurali per l'assegnazione delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande soggette a contingentamento

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2003 Cap. / Denom. /
Funz. / Serv. / Interv. /

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilatre, il giorno Venerdì 29, del mese di luglio, nell'Ufficio
del Settore XI,

Il Dirigente, Dott. Giuseppe Mirabelli, ha adottato la seguente determinazione:

Richiamata la determinazione sindacale n. 122 dell'11/07/03, con la quale è stato sistematizzato il complesso di disposizioni regolamentari vigenti in materia di pubblici esercizi, rideterminati i parametri numerici degli esercizi di somministrazione di tipologia A e B, nonché censite le autorizzazioni disponibili risultanti;

Vista la delibera della Giunta Municipale n.524 del 17 luglio u.s., nella quale si dispone, quale atto d'indirizzo, che il dirigente del settore XI – Sviluppo Economico proceda con proprie determinazioni a dare pubblicità delle autorizzazioni per pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, sottoposte a regime di contingentamento e disponibili nelle varie zone del territorio comunale e a fissare tempi e criteri per l'accoglimento delle relative istanze di apertura;

Ritenuto che occorra fissare delle regole procedurali alle quali l'Ufficio si atterrà nell'esaminare le istanze che, a seguito dei bandi emanati nel tempo, perverranno al Comune;

DETERMINA

1. L'Ufficio nel procedere all'esame delle istanze di apertura o trasferimento di pubblici esercizi soggette a contingentamento, conseguenti ad avviso pubblico di disponibilità, si atterrà alle seguenti regole procedurali:

Art. 1 – Principi generali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del "Riepilogo norme regolamentari vigenti in materia di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande", approvato con determina sindacale n.122 dell'11 luglio 2003, le nuove autorizzazioni di pubblico esercizio, escluse quelle di cui all'art.3 comma 6 della legge 287/1991, sono rilasciate a seguito di istanza conseguente ad avviso pubblico, attestante le autorizzazioni disponibili nelle varie zone nelle quali è suddiviso il territorio comunale.

Si considerano nuove autorizzazioni di pubblico esercizio le autorizzazioni resesi disponibili a seguito di:

- rinuncia;
- revoca;
- decadenza;
- trasferimento in zona diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione posseduta
- fissazione di un nuovo parametro numerico o revisione dello stesso.

Le linee di condotta procedurale e i criteri di preferenza enunciati nel presente documento si applicano, salvo diversa e motivata determinazione, a tutti gli altri casi in cui per procedere all'assegnazione di una autorizzazione si renda necessario avviare una procedura concorsuale.

Art. 2 – Bando e modalità di presentazione della domanda di assegnazione

Il Settore Sviluppo Economico, nel predisporre il proprio piano di lavoro annuale, prevedrà che, con cadenza generalmente bimestrale, si proceda alla ricognizione

delle autorizzazioni resesi disponibili e alla pubblicazione del bando, con il quale se ne rende noto il numero e la distribuzione sul territorio.

Non si darà luogo a pubblicazione di bando nel caso in cui, effettuata la ricognizione, risulti che nessuna autorizzazione è disponibile.

Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e reso noto mediante sistemi di diffusione anche informatica almeno 10 giorni prima della data iniziale di presentazione delle relative domande.

Le domande di quanti interessati ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione potranno essere presentate nel periodo riportato nel bando.

Nella domanda dovranno essere indicati, in modo chiaro ed inequivocabile:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, questi dovrà indicarne la denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;
- b) tipologia di esercizio per la quale si richiede l'autorizzazione, nonché l'indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;
- c) il possesso di iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande (indicare il numero, la data e la CCIAA di iscrizione); in alternativa, è consentito al richiedente presentare copia del relativo certificato di iscrizione;
- d) la sussistenza dei requisiti morali ed antimafia da parte dei soggetti tenuti a tale dichiarazione ai sensi della normativa vigente; in alternativa, è consentito al richiedente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; in caso di società, la dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere presentata anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.
- e) L'indirizzo, il numero civico, destinazione d'uso e gli altri elementi utili all'identificazione del locale ai fini di cui ai successivi articoli.

Saranno considerate IRRICEVIBILI e quindi scartate a priori le domande:

- 1) Presentate prima del termine iniziale indicato nel bando;
- 2) Presentate dopo il termine finale indicato nel bando;
- 3) In cui uno o più elementi identificativi del richiedente e/o del titolare del REC risultino illeggibili;
- 4) prive dell'indicazione della zona ovvero della tipologia di esercizio per la quale si concorre;
- 5) presentate direttamente ad uffici diversi dall'Ufficio Protocollo del Comune;
- 6) via email, ove non sia apposta la firma digitale ai sensi della normativa vigente;
- 7) per posta ove le stesse pervengano all'Ufficio Protocollo oltre i termini finali previsti dal bando.

Costituiscono, comunque, cause di RIGETTO della domanda ricevibile:

- 1) la mancanza delle indicazioni relative alla lett. a)
- 2) la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lett. b), c), d)
- 3) la mancanza della sottoscrizione della domanda
- 4) la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal DPR 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive

Le cause irricevibilità e di rigetto NON sono SANABILI.

L'interessato potrà comunque presentare una nuova domanda completa, entro il termine previsto dal bando.

Le domande potranno essere presentate:

- 1) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- 2) via fax (ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000) esclusivamente al numero di fax indicato nel bando;
- 3) Via e.mail, con apposizione della firma digitale ai sensi della normativa vigente
- 4) per posta.

ART. 3 – Valutazione delle domande

Ricevute le istanze ed effettuato un primo discriminio fra le domande irricevibili e quelle rigettate, da una parte, e quelle ricevibili, l'Ufficio procederà ad ordinare le istanze ricevibili, per zona, secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) data di presentazione della domanda;
- 2) a parità di data sarà data preferenza ai soggetti che abbiano indicato nella domanda la disponibilità di un locale idoneo ai sensi del successivo art.5;
- 3) a parità delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) si procederà a sorteggio mediante un sistema trasparente ed oggettivo definito dal Settore Sviluppo Economico, del quale sarà data preventiva comunicazione agli interessati.

ART. 4 – Data di presentazione della domanda

Per quanto attiene la data di presentazione delle domande, nel caso di presentazione

- al protocollo generale: farà fede la data di registrazione attribuita dal Protocollo generale;
- via fax: farà fede la data di registrazione del sistema di ricezione (data effettiva di ricezione);
- via e.mail: farà fede la data attribuita in ricezione dal server del Comune di Ragusa
- per posta: farà fede la data di registrazione attribuita dal Protocollo generale, anche in caso di presentazione mediante raccomandata a.r..

Art. 5 – Locali di esercizio

All'interno della domanda di partecipazione al bando l'interessato potrà indicare la disponibilità di uno o più locali nei quali intende attivare l'eventuale autorizzazione.

A tal fine costituisce locale di esercizio idoneo ad assegnare la priorità di cui all'art. 3 un locale:

- per il quale l'interessato abbia la disponibilità a titolo di proprietà, affitto, usufrutto o qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da queste prescritte o per il quale abbia stipulato un preliminare di compravendita ai sensi della disciplina civilistica;
- idoneo, per quanto attiene alla destinazione urbanistica e d'uso, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

A tal fine la domanda dovrà contenere l'indicazione del locale e del titolo di godimento con allegata copia, anche non autentica dall'atto stesso (ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), ed una dichiarazione circa l'idoneità urbanistico-edilizia del locale.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la non applicabilità del criterio di preferenza di cui al precedente articolo.

ART. 6 – Comunicazione esito e successivi adempimenti

Predisposta la graduatoria per ciascuna zona, si procederà – a seguito di determinazione dirigenziale di accertamento - a notificare agli interessati la provvisoria assegnazione dell'autorizzazione ovvero la esclusione dalla stessa per esaurimento del contingente disponibile, mediante affissione all'Albo ed eventuali altri sistemi di comunicazione ritenuti opportuni.

Effettuata la predetta comunicazione, l'Ufficio procederà alla verifica delle autocertificazioni e dichiarazioni, relative a ciascuna delle istanze, e alla richiesta, ove necessario, di documentazione integrativa.

Esaurita positivamente tale fase si procederà al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 7 – Attivazione dell'esercizio

Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività, a pena di decadenza e salve le ipotesi di proroga previste dalla vigente normativa, entro 180 giorni dalla data del rilascio dell'atto di autorizzazione.

La proroga potrà essere concessa esclusivamente:

- a) per cause di forza maggiore non riconducibili a responsabilità o incuria della ditta.
 - b) in caso di comprovata necessità da documentarsi da parte dell'interessato, a mezzo di relazione tecnica sottoscritta da professionista iscritto all'albo e documentazione fotografica dimostrativa dello stato dei lavori;
 - c) a condizione che l'interessato dimostri l'effettiva disponibilità di un locale idoneo ai sensi del precedente art. 5;
 - d) se la relativa domanda viene presentata almeno tre giorni prima della data di scadenza.
2. Le linee di condotta procedurale e i criteri di preferenza enunciati nel corpo dell'articolo di cui al punto precedente si applicano, salvo diversa e motivata determinazione, a tutti gli altri casi in cui, per procedere all'assegnazione di una

autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, si renda necessario avviare una procedura concorsuale.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI

Dr. Giuseppe Mirabelli



PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 I.142/90)

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa _____

Il sottoscritto messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addi 30-07-03

IL MESSO COMUNALE

Renato Francesco

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 20-07-03 al 06-08-2003

Addi 06-08-03

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, utilizzabile per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE